



MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO DI PARMA

Art. 4

Continuità' dell'esercizio del culto cattolico La Fondazione agisce nel rispetto dei vincoli riguardanti la destinazione al culto della Basilica e dei beni in essa contenuti, come regolato dalla diocesi di Parma. La Basilica e i beni di proprietà' della Fondazione in essa contenuti non possono essere distolti dalla destinazione al culto fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità' al diritto canonico. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, applicabili ai beni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Versione in vigore dal 7 aprile 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma
Estremi	Legge 4 aprile 2025, n. 44
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-alla-disciplina-della-fondazione-ordine-costantiniano-di/art-4>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it